

**DELIBERAZIONE 12 OTTOBRE 2017
687/2017/R/IDR**

**APPROVAZIONE DEGLI SPECIFICI SCHEMI REGOLATORI, RECANTI LE PREDISPOSIZIONI
TARIFFARIE PER IL PERIODO 2016-2019, PROPOSTI DALL'AUTORITÀ IDRICA TOSCANA
PER TALUNE GESTIONI OPERANTI NEL RELATIVO TERRITORIO**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 12 ottobre 2017

VISTI:

- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000;
- la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo e al Comitato Economico e Sociale COM(2000)477;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)672;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)673;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come modificata dal decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito: d.lgs. 152/06) e, in particolare, la Parte Terza;
- il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, come convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106 (di seguito: decreto legge 70/11);
- il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito: decreto legge 201/11) e, in particolare, l'articolo 21;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 (di seguito: d.P.C.M. 20 luglio 2012), recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214";
- il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, come convertito nella legge 11 novembre 2014, n. 164 (di seguito: Decreto Sblocca Italia) e, in particolare, l'articolo 7;

- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 28 dicembre 2012, 585/2012/R/IDR, recante “Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013” (di seguito: deliberazione 585/2012/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 28 febbraio 2013, 88/2013/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 – modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/IDR” (di seguito: deliberazione 88/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 14 novembre 2013, 518/2013/R/IDR, avente ad oggetto “Approvazione delle tariffe e dei correlati Piani Economico-Finanziari proposti dall’Autorità Idrica Toscana”;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/IDR, recante “Approvazione del Metodo Tariffario Idrico e delle disposizioni di completamento” (di seguito: deliberazione 643/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 9 maggio 2014, 203/2014/C/IDR, recante “Appello avverso le sentenze del Tar Lombardia, sez. II, 883, 890, 974, 982, 1010, 1118 e 1165 del 2014, con cui sono state annullate alcune disposizioni delle deliberazioni dell’Autorità 585/2012/R/IDR, 88/2013/R/IDR, 273/2013/R/IDR e 459/2013/R/IDR” (di seguito: deliberazione 203/2014/C/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 31 luglio 2014, 402/2014/R/IDR, avente ad oggetto “Approvazione degli specifici schemi regolatori, recanti le predisposizioni tariffarie per gli anni 2014 e 2015, proposti dall’Autorità Idrica Toscana”;
- la deliberazione dell’Autorità 15 gennaio 2015, 6/2015/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per la definizione del Metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio” (di seguito: deliberazione 6/2015/R/IDR);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 30 luglio 2015, 406/2015/R/IDR, recante “Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio (MTI-2) – Inquadramento generale e linee di intervento” (di seguito: documento per la consultazione 406/2015/R/IDR);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 26 novembre 2015, 577/2015/R/IDR, recante “Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio (MTI-2) – orientamenti finali” (di seguito: documento per la consultazione 577/2015/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 655/2015/R/IDR, recante “Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato” (di seguito: deliberazione 655/2015/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 656/2015/R/IDR, recante “Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato” (di seguito: deliberazione 656/2015/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2015, 664/2015/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2” (di seguito: deliberazione 664/2015/R/IDR);

- la deliberazione dell’Autorità 24 marzo 2016, 137/2016/R/IDR, recante “Integrazione del Testo integrato unbundling contabile (TIUC) con le disposizioni in materia di obblighi di separazione contabile (unbundling) per il settore idrico” (di seguito: deliberazione 137/2016/R/IDR);
- la determina del 31 marzo 2016, 2/2016 DSID, recante “Definizione dello schema tipo e delle procedure di raccolta dati ai fini dell’aggiornamento del Programma degli Interventi (PDI) per il periodo 2016-2019, ai sensi degli artt. 6 e 7 della deliberazione 664/2015/R/IDR e degli artt. 3, 4 e 11 del MTI-2” (di seguito: determina 2/2016 DSID);
- la determina del 31 marzo 2016, 3/2016 DSID, recante “Definizione delle procedure di raccolta dati e dello schema tipo per la relazione di accompagnamento alla predisposizione tariffaria, nonché indicazione dei parametri di calcolo, ai fini della determinazione delle tariffe del servizio idrico integrato per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 ai sensi della deliberazione 664/2015/R/IDR” (di seguito: determina 3/2016 DSID);
- i dati, gli atti e i documenti trasmessi, con riferimento al gestore GAIA S.p.a., in data 27 luglio 2016 e, con riferimento ai gestori Publicacqua S.p.a. e Acquedotto del Fiora S.p.a., in data 21 ottobre 2016 - e successivamente aggiornati e integrati, da ultimo, in data 2 ottobre 2017 - dall’Autorità Idrica Toscana ai sensi della deliberazione 664/2015/R/IDR, nonché delle determinazioni 2/2016 DSID e 3/2016 DSID.

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 201/11 ha trasferito all’Autorità “le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici”, all’uopo precisando che tali funzioni “vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all’Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”;
- l’articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l’Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, “la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)”;
- l’articolo 154, comma 4, del d.lgs. 152/06, come modificato dall’articolo 34, comma 29, del decreto legge 179/12, dispone che “il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all’articolo 149, comma 1, lettera d), predisporre la tariffa di base, nell’osservanza del metodo tariffario di cui all’articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l’approvazione all’Autorità per l’energia elettrica e il gas”;
- l’articolo 3, comma 1, del d.P.C.M. 20 luglio 2012, specificando le funzioni di

regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all'Autorità, precisa che essa “approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all'art. 149 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d'inefficacia prescrizioni (...)”.

CONSIDERATO CHE:

- ai fini della determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013, l’Autorità ha dapprima adottato la deliberazione 585/2012/R/IDR, recante il Metodo Tariffario Transitorio (MTT), ed ha, successivamente, approvato la deliberazione 88/2013/R/IDR, dettagliando il metodo tariffario transitorio MTC per le gestioni ex-CIPE;
- con deliberazione 643/2013/R/IDR, l’Autorità ha introdotto il Metodo Tariffario Idrico (MTI) per gli anni 2014 e 2015, superando la logica transitoria e portando a compimento il primo periodo regolatorio quadriennale (2012-2015); in particolare l’Autorità ha adottato una regolazione asimmetrica ed innovativa - basata sull’esplicitazione della relazione tra identificazione degli obiettivi da parte dei soggetti competenti, selezione degli interventi necessari e riflessi in termini di entità dei corrispettivi - e ha introdotto per la prima volta la possibilità per gli Enti di governo dell’ambito di selezionare contestualmente il tipo di schema regolatorio in funzione dei richiamati obiettivi specifici dai medesimi prefissati;
- con deliberazione 203/2014/C/IDR, l’Autorità ha deliberato di proporre appello avverso le sentenze del Tar Lombardia, Sezione II, con cui sono state annullate alcune disposizioni delle deliberazioni dell’Autorità 585/2012/R/IDR, 88/2013/R/IDR e 459/2013/R/IDR;
- con deliberazione 6/2015/R/IDR, l’Autorità ha avviato un procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio (di seguito: MTI-2), finalizzato - in un quadro di stabilità e certezza della regolazione - all’integrazione e all’aggiornamento del sistema di regole *pro tempore* vigente;
- con il documento per la consultazione 406/2015/R/IDR, l’Autorità ha fornito i propri orientamenti in ordine all’impianto della nuova regolazione tariffaria del servizio idrico integrato, in grado di tener conto della necessità di contemperare e ricondurre a sistema le seguenti principali finalità: *i)* rafforzare l’approccio asimmetrico e innovativo che, attraverso una regolazione per schemi, ha caratterizzato il MTI per gli anni 2014 e 2015; *ii)* favorire la progressiva applicazione delle previsioni recate dal Decreto Sblocca Italia, con riferimento all’attivazione della gestione unica a livello di ambito territoriale ottimale; *iii)* superare situazioni eccezionali di disequilibrio delle gestioni, le cui criticità non possano trovare piena soluzione nell’ambito della regolazione generalmente applicabile;

- nel successivo documento per la consultazione 577/2015/R/IDR, l’Autorità ha poi dettagliato ulteriori aspetti tariffari, attinenti in particolare alle regole per il computo dei costi ammessi al riconoscimento tariffario, nonché all’individuazione dei parametri macroeconomici di riferimento e dei parametri legati alla ripartizione dei rischi nell’ambito della regolazione del settore idrico;
- con deliberazione 664/2015/R/IDR l’Autorità ha, dunque, approvato il metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio 2016-2019 (MTI-2), confermando l’impostazione generale del MTI e introducendo elementi di novità finalizzati a tener conto della necessità di promuovere gli investimenti, la sostenibilità dei corrispettivi tariffari all’utenza, i miglioramenti della qualità del servizio, nonché la razionalizzazione delle gestioni.

CONSIDERATO CHE:

- il comma 6.2 della deliberazione 664/2015/R/IDR, nel fornire la definizione dello “specifico schema regolatorio”, enuclea l’insieme degli atti - di seguito riportati - che gli Enti di governo dell’ambito o i soggetti competenti individuati con legge regionale, responsabili della predisposizione della tariffa, sono chiamati ad aggiornare e a proporre all’Autorità ai fini della relativa approvazione:
 - a) il programma degli interventi (PdI), che specifica le criticità riscontrate sul relativo territorio, gli obiettivi che si intendono perseguire in risposta alle predette criticità, nonché la puntuale indicazione degli interventi per il periodo 2016-2019, riportando, per l’eventuale periodo residuo fino alla scadenza dell’affidamento, le informazioni necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell’utenza, ai sensi di quanto previsto dell’art. 149, comma 3, del d.lgs. 152/06;
 - b) il piano economico-finanziario (PEF), che rileva limitatamente al Piano tariffario, al Conto economico e al Rendiconto finanziario, redatti in base all’Allegato A alla deliberazione 664/2015/R/IDR, e prevede con cadenza annuale per tutto il periodo di affidamento, l’andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa con esplicitati i connessi valori del moltiplicatore tariffario e del vincolo ai ricavi del gestore;
 - c) la convenzione di gestione, contenente le modifiche necessarie a recepire la disciplina introdotta per il secondo periodo regolatorio;
- il comma 7.1 della medesima deliberazione, nel disciplinare la procedura di approvazione delle tariffe per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, prevede che le stesse siano predisposte dai soggetti competenti anche sulla base dei dati - debitamente aggiornati - inviati nell’ambito dei procedimenti di raccolta dati disposti contestualmente alla deliberazione 643/2013/R/IDR, precisando inoltre che gli Enti di governo dell’ambito validano le informazioni fornite dai gestori e le integrano o le modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio;

- la medesima deliberazione 664/2015/R/IDR stabilisce poi che, entro il 30 aprile 2016, gli Enti di governo dell'ambito, o gli altri soggetti competenti, trasmettano, ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità, ai sensi del comma 7.3, lett. d), gli atti e i dati di seguito indicati:
 - i. il programma degli interventi, come disciplinato al sopra richiamato comma 6.2, lett. a);
 - ii. il piano economico-finanziario - come definito al citato comma 6.2, lett. b) - che esplicita il vincolo ai ricavi (VRG) e il moltiplicatore tariffario ϑ che ciascun gestore dovrà applicare in ciascun anno del periodo 2016-2019, fatta salva la possibilità di eventuali aggiornamenti;
 - iii. la convenzione di gestione, contenente le modifiche necessarie a recepire la vigente disciplina tariffaria;
 - iv. una relazione di accompagnamento che ripercorra la metodologia applicata;
 - v. l'atto o gli atti deliberativi di predisposizione tariffaria ovvero di approvazione dell'aggiornamento del piano economico-finanziario;
 - vi. l'aggiornamento, secondo le modalità previste, dei dati necessari richiesti;
- l'articolo 8 della richiamata deliberazione prevede, fra l'altro, l'aggiornamento biennale delle componenti a conguaglio e, con riferimento al calcolo dei costi delle immobilizzazioni, della RAB per il biennio 2018-2019;
- il comma 9.1, lett. b), del provvedimento in parola prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, a seguito della predisposizione da parte degli Enti di governo dell'ambito, e fino all'approvazione da parte dell'Autorità, i gestori applichino agli utenti le tariffe comunicate all'Autorità per la citata approvazione, nel rispetto del limite di prezzo;
- il Titolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione 664/2015/R/IDR fornisce indicazioni di metodo e di contenuto informativo minimo per la stesura dell'aggiornamento del programma degli interventi (PdI) e del piano economico-finanziario (PEF) da parte degli Enti di governo dell'ambito o degli altri soggetti competenti;
- con determine 2/2016 DSID e 3/2016 DSID è stata definita la procedura di raccolta dati ai fini della determinazione delle tariffe per il secondo periodo regolatorio 2016-2019 e sono stati resi disponibili gli schemi-tipo per la presentazione di PdI e PEF, fornendo al contempo indicazioni circa le modalità per la trasmissione degli atti e delle informazioni necessarie;
- la deliberazione 656/2015/R/IDR, nel disciplinare i contenuti minimi essenziali della convenzione tipo, prevede, all'articolo 4, che “le convenzioni di gestione in essere siano rese conformi alla convenzione tipo e trasmesse all'Autorità per l'approvazione nell'ambito della prima predisposizione tariffaria utile, secondo le modalità previste dal Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio (MTI-2) e comunque non oltre 180 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento”;

- in particolare, tra i contenuti minimi essenziali che caratterizzano la convenzione tipo, adottata dall’Autorità con deliberazione 656/2015/R/IDR, sono contemplate - per quanto di interesse in questa sede - le seguenti previsioni:
 - l’Ente di governo dell’ambito (EGA) “assicura che l’aggiornamento del Piano d’Ambito [a seguito dell’adozione degli atti che compongono lo specifico schema regolatorio, recante la pertinente predisposizione tariffaria] consente di perseguire l’obiettivo di mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza anche in relazione agli investimenti programmati” (comma 7.3 dell’Allegato A alla deliberazione in parola);
 - “qualora durante il periodo regolatorio si verificano circostanze straordinarie ed eccezionali, di entità significativa, (...) tali da pregiudicare l’equilibrio economico-finanziario, il Gestore presenta all’EGA istanza di riequilibrio” (comma 9.1 dell’Allegato A), proponendo, tra l’altro, le misure di riequilibrio da adottare tra quelle - enucleate al successivo articolo 10 dell’Allegato A - a cui è consentito far ricorso secondo un prestabilito ordine di priorità;
 - “l’EGA decide sull’istanza di riequilibrio presentata dal Gestore (...) e trasmette all’AEEGSI la propria determinazione motivata contenente la proposta di adozione di una o più misure di riequilibrio” (comma 11.1 dell’Allegato A);
- ai sensi della deliberazione 664/2015/R/IDR e delle determinazioni sopra richiamate, l’Autorità Idrica Toscana ha trasmesso, in data 27 luglio 2016 e in data 21 ottobre 2016, gli specifici schemi regolatori (come aggiornati e integrati con nota del 26 luglio 2017, prot. Autorità 25228) recanti le predisposizioni tariffarie, per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, relative ai gestori GAIA S.p.a., Publicacqua S.p.a. e Acquedotto del Fiora S.p.a., nonché - con le successive integrazioni inviate, da ultimo, in data 5 ottobre 2017 - gli ulteriori elementi richiesti, finalizzati alla conclusione del procedimento di approvazione tariffaria;
- nell’ambito delle predisposizioni tariffarie di cui al precedente alinea, il medesimo Ente di governo ha trasmesso l’adeguamento delle convenzioni di gestione alla convenzione tipo adottata dall’Autorità con deliberazione 656/2015/R/IDR;
- l’Autorità si riserva di verificare, anche successivamente all’approvazione della tariffa e anche effettuando verifiche ispettive presso i soggetti interessati, la correttezza delle informazioni trasmesse per i seguiti di cui all’articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95.

CONSIDERATO CHE:

- con gli atti e i documenti trasmessi, l’Autorità Idrica Toscana, a partire dall’analisi degli attuali livelli di servizio, ha rilevato *criticità* principalmente riconducibili ai seguenti aspetti:
 - ✓ per il gestore GAIA S.p.a. – ATO 1 Toscana Nord:
 - vulnerabilità del sistema di approvvigionamento, sia in termini quantitativi (per insufficienza della risorsa ed eccessivo sfruttamento delle fonti), sia in termini di scarsa qualità dell’acqua prelevata da alcune fonti, dovuta principalmente a intorbidimento in seguito a fenomeni meteorologici;

- presenza di tratti di condotte del sistema acquedottistico caratterizzati dal rischio di contaminazione da tallio;
- vetustà e obsolescenza delle reti e degli impianti di adduzione e distribuzione, nonché difficoltà a mantenere la pressione entro livelli ottimali, con associate perdite di rete;
- parziale copertura dei misuratori d'utenza, nonché vetustà o cattivo funzionamento di quelli esistenti;
assenza del servizio di fognatura in limitate aree del territorio, ovvero vetustà ed obsolescenza delle reti e degli impianti fognari, con casi di fuoriuscite di refluo nella zona litoranea del territorio servito;
- sistemi di trattamento depurativo da adeguare alla normativa vigente;
- presenza di impianti di depurazione vetusti, ed elevata frammentazione del servizio in numerosi impianti di piccole dimensioni, inadeguati a sostenere incrementi di carico;
- ✓ per il gestore Publiacqua S.p.a. – ATO 3 Medio Valdarno:
 - insufficienza delle fonti di approvvigionamento a causa della ridotta flessibilità del sistema e assenza di alcune necessarie interconnessioni;
 - scarsa qualità dell'acqua in ingresso agli impianti di potabilizzazione e conseguenti problematiche di trattamento;
 - vetustà e inadeguatezza di alcuni potabilizzatori e delle condotte di adduzione e distribuzione, con elevati livelli di perdite idriche;
 - vetustà dei misuratori di utenza;
 - assenza del servizio di raccolta e collettamento dei reflui in alcune aree del territorio;
 - inadeguatezza delle condizioni fisiche e vetustà di alcuni tratti della rete fognaria e dei sollevamenti collegati, con associati elevati livelli di rottura delle condotte;
 - assenza di impianti di depurazione a servizio di alcuni agglomerati;
 - presenza di impianti di depurazione da adeguare alla normativa vigente, nonché casi di frammentazione del servizio in impianti di piccole dimensioni con conseguente scarsa efficienza di trattamento;
- ✓ per il gestore Acquedotto del Fiora S.p.a.– ATO 6 Ombrone:
 - insufficienza del sistema delle fonti di approvvigionamento sia in termini quantitativi (per l'utilizzo di falde di limitata potenzialità e interessate da consistenti variazioni stagionali), sia in termini di qualità;
 - inadeguatezza delle infrastrutture di adduzione – caratterizzate da scarsa flessibilità funzionale – nonché delle condizioni fisiche delle reti e degli impianti delle principali dorsali acquedottistiche, contraddistinte da elevata vetustà;
 - obsolescenza degli impianti di distribuzione, nonché deterioramento delle condotte con associati ad alti livelli di perdite ed elevato tasso di interruzioni non programmate;
 - vetustà dei misuratori di utenza;

- parziale copertura del servizio di raccolta e collettamento dei reflui in limitate aree;
- inadeguatezza delle condizioni fisiche e dimensionali delle reti fognarie e degli impianti, con episodi di fuoriuscite, infiltrazioni e intasamenti;
- assenza di trattamenti depurativi in talune aree e inadeguatezza di alcuni impianti di depurazione esistenti;
- a fronte delle menzionate criticità, l'Autorità Idrica Toscana, ha individuato tra i principali *obiettivi specifici* della pianificazione i seguenti:
 - miglioramento del sistema di approvvigionamento, anche tramite la protezione delle fonti di captazione;
 - redistribuzione della risorsa, anche mediante l'interconnessione degli acquedotti esistenti e la graduale riduzione dei prelievi nelle zone caratterizzate da stress idrico;
 - raggiungimento parametri di qualità dell'acqua erogata conformi alla normativa vigente;
 - continuità della fornitura e mantenimento di adeguati livelli di pressione del servizio acquedottistico;
 - miglioramento dello stato di conservazione delle infrastrutture di acquedotto, al fine di contenere le perdite di rete;
 - estensione e rinnovo dei sistemi di misura;
 - aumento del grado di copertura del servizio di fognatura e ammodernamento delle condotte, con contenimento degli episodi di sversamento da reti fognarie;
 - aumento del grado di copertura del servizio di depurazione e adeguamento dei sistemi di trattamento dei reflui e degli scarichi alla normativa vigente;
 - contenimento dei consumi energetici degli impianti e ottimizzazione dell'efficienza gestionale;
- in considerazione dei rappresentati obiettivi specifici, l'Autorità Idrica Toscana ha programmato, per il periodo 2016-2019, i seguenti interventi ritenuti prioritari:
 - ✓ per il gestore GAIA S.p.a. – ATO 1 Toscana Nord:
 - realizzazione di opere di potenziamento dei sistemi acquedottistici, sostituzione delle condotte di adduzione e di distribuzione;
 - installazione e sostituzione di misuratori di utenza;
 - estensione, ovvero sostituzione, delle reti fognarie;
 - costruzione di un nuovo impianto di depurazione e adeguamento degli impianti esistenti;
 - ✓ per il gestore Publiacqua S.p.a. – ATO 3 Medio Valdarno:
 - perforazione di nuovi pozzi ed efficientamento delle attuali captazioni;
 - realizzazione di nuove infrastrutture di adduzione, nonché interventi sulle adduttrici esistenti;
 - potenziamento degli impianti di potabilizzazione in esercizio e implementazione di un piano di manutenzione strategico;
 - risanamento e sostituzione delle condotte di distribuzione
 - sostituzione dei misuratori di utenza;

- realizzazione di nuove condotte di collettamento, sostituzione e risanamento delle reti fognarie esistenti;
- realizzazione di nuovi impianti di depurazione, potenziamento e razionalizzazione degli impianti esistenti;
- implementazione di sistemi informativi, aggiornamento della banca dati delle utenze, ottimizzazione della gestione dei servizi agli utenti con l'introduzione di un sistema di *Customer Relationship Management*, ottimizzazione del sistema di *Work Flow Management*;
- ✓ per il gestore Acquedotto del Fiora S.p.a. – ATO 6 Ombrone:
 - realizzazione di nuovi pozzi e altre opere di approvvigionamento, nonché di interconnessioni fra i sistemi idrici;
 - potenziamento e manutenzione delle dorsali adduttrici, realizzazione di nuove condotte;
 - realizzazione di nuovi impianti di trattamento e adeguamento dei potabilizzatori esistenti;
 - sostituzione, bonifica e rifacimento delle reti di distribuzione e dei serbatoi;
 - sostituzione dei misuratori di utenza;
 - estensione, rifacimento e sostituzione delle reti e dei collettori fognari;
 - realizzazione di nuovi impianti di depurazione e adeguamento dei sistemi di trattamento;
 - adeguamento degli impianti di depurazione esistenti e potenziamento di un depuratore per il trattamento dei fanghi;
 - avviamento e sviluppo di un nuovo sistema informativo gestionale;
- ai sensi del comma 11.1 dell'Allegato A della deliberazione 664/2015/R/IDR, l'Autorità si riserva di verificare l'effettiva realizzazione degli investimenti previsti;
- in particolare, con riferimento ai richiamati interventi di implementazione, sviluppo e adeguamento di nuovi sistemi informativi, esplicitati dai gestori Publiacqua S.p.a. e Acquedotto del Fiora S.p.a., in parte riconducibili al cosiddetto "Progetto Acea 2.0" riguardante tutte le Società del Gruppo Acea, l'Autorità si riserva di verificare – anche tenuto conto delle disposizioni introdotte con deliberazione 137/2016/R/COM – i driver utilizzati per la ripartizione tra le Società del Gruppo degli oneri complessivamente programmati per il Progetto in parola, nonché la coerenza tra l'investimento sostenuto, le performance realizzate e i conseguenti benefici per l'utenza.

CONSIDERATO CHE:

- con riferimento al gestore GAIA S.p.a., l'Autorità Idrica Toscana ha specificato che il Piano Economico Finanziario del gestore in parola è stato elaborato facendo ricorso ad *“alcune misure di riequilibrio (...) per ripristinare l'equilibrio economico-finanziario in risposta alle varie istanze presentate dal gestore”*;
- in particolare, le misure di riequilibrio adottate hanno riguardato tra l'altro: i) il *“trattamento costi morosità: richiesta di maggiori costi per le annualità 2014 e 2015”*; ii) l'*“allocazione temporale dei congruagli”*; iii) la *“rimodulazione del*

pagamento dei canoni dei Comuni”; iv) la “*revisione del Programma degli Interventi*”.

CONSIDERATO CHE:

- a fronte degli obiettivi specifici definiti in precedenza, l’Autorità Idrica Toscana ha selezionato:
 - ✓ per il gestore GAIA S.p.a., il tipo di schema regolatorio sulla base di:
 - un elevato fabbisogno di investimenti per il quadriennio 2016-2019 in rapporto alle infrastrutture esistenti,
 - la presenza di variazioni del perimetro di attività svolta dal gestore - riconducibile all’ampliamento del territorio servito a seguito dell’integrazione del Comune di Abetone - tale da richiedere il riconoscimento di oneri aggiuntivi, Op^{new} , a partire dal 2017,posizionando il suddetto gestore - ai fini del computo tariffario per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 - nello *Schema VI* della matrice di schemi regolatori di cui all’articolo 9 dell’Allegato A alla deliberazione 664/2015/R/IDR;
 - ✓ per il gestore Publiacqua S.p.a., il tipo di schema regolatorio sulla base di:
 - un elevato fabbisogno di investimenti per il quadriennio 2016-2019 in rapporto alle infrastrutture esistenti,
 - un valore pro capite della componente $Opex^{2014}$ inferiore all’*Opex pro capite medio (OPM)* stimato dall’Autorità per l’intero settore,
 - assenza di variazioni significative degli obiettivi e del perimetro di attività svolta dal gestore, tale da non richiedere il riconoscimento di oneri aggiuntivi Op^{new} ,posizionando il gestore in parola - ai fini del computo tariffario per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 - nello *Schema IV* della citata matrice di schemi regolatori di cui all’articolo 9 dell’Allegato A alla deliberazione 664/2015/R/IDR;
 - ✓ per il gestore Acquedotto del Fiora S.p.a., il tipo di schema regolatorio sulla base di:
 - un elevato fabbisogno di investimenti per il quadriennio 2016-2019 in rapporto alle infrastrutture esistenti,
 - un valore pro capite della componente $Opex^{2014}$ superiore all’*Opex pro capite medio (OPM)* stimato dall’Autorità per l’intero settore,
 - assenza di variazioni significative degli obiettivi e del perimetro di attività svolta dal gestore, tale da non richiedere il riconoscimento di oneri aggiuntivi Op^{new} ,posizionando il richiamato gestore - ai fini del computo tariffario per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 - nello *Schema V* della citata matrice di schemi regolatori di cui all’articolo 9 dell’Allegato A alla deliberazione 664/2015/R/IDR;
- le verifiche compiute dall’Autorità con riferimento ai costi delle immobilizzazioni

comutate in tariffa hanno accertato:

- per GAIA S.p.a., uno scostamento tra la spesa effettiva per investimenti e il fabbisogno pianificato per gli anni 2014 e 2015 in sede di predisposizione tariffaria elaborata ai sensi della deliberazione 643/2013/R/IDR; tuttavia, i menzionati scostamenti non sono di entità tale da pregiudicare - con riferimento alle determinazioni tariffarie per gli anni 2014 e 2015 - la collocazione nell'ambito della matrice di schemi regolatori di cui alla deliberazione 643/2013/R/IDR;
- per Publiacqua S.p.a. e Acquedotto del Fiora S.p.a., una spesa effettiva per investimenti in linea con il fabbisogno pianificato per il biennio 2014-2015 nell'ambito della predisposizione tariffaria elaborata ai sensi della deliberazione 643/2013/R/IDR;
- l'Ente di governo in oggetto, con riferimento ai gestori in parola, ha esercitato, ai sensi del comma 9.2 dell'Allegato A alla deliberazione 664/2015/R/IDR, la facoltà di valorizzare, ai fini della determinazione del vincolo ai ricavi del gestore, la componente FNI^{new} , a titolo di anticipazione per il finanziamento dei nuovi investimenti ritenuti prioritari; per la quantificazione della componente è stato proposto un valore del parametro ψ - nell'ambito del range (0,4-0,8) - pari a: *i*) 0,4 per Publiacqua S.p.a., *ii*) 0,5 per GAIA S.p.a. e *iii*) 0,8 per Acquedotto del Fiora S.p.a.;
- il medesimo Ente di governo dell'ambito ha, altresì, specificato di avere esercitato, per ciascuna delle tre gestioni in parola, la facoltà di applicare l'ammortamento finanziario, di cui ai commi 16.4 e 16.5 dell'Allegato A della deliberazione 664/2015/R/IDR, ricorrendo dunque all'utilizzo di vite utili dei cespiti più brevi rispetto a quelle regolatorie, in ragione dell'entità degli investimenti programmati;
- nelle Relazioni di accompagnamento alle predisposizioni tariffarie, il soggetto competente in parola ha precisato che la componente di costo afferente alle spese di funzionamento dell'Ente d'Ambito è stata valorizzata nel rispetto dei limiti fissati dal comma 27.2 del MTI-2;
- nell'ambito della valorizzazione della componente ERC , l'Ente di governo in parola ha esplicitato:
 - come “costi ambientali e della risorsa aggiornabili”, ERC_{at} , gli oneri afferenti ai canoni di derivazione/sottensione idrica e ai contributi per i consorzi di bonifica, nonché i contributi alle comunità montane (limitatamente a Publiacqua S.p.a.) e gli oneri per la gestione delle aree di salvaguardia (relativamente ad Acquedotto del Fiora S.p.a.);
 - come “costi ambientali e della risorsa endogeni”, ERC_{end} , nei limiti del valore della componente tariffaria $Opex_{end}^{2014}$: *i*) per il gestore GAIA S.p.a., quota parte dei costi afferenti all'attività di depurazione, telecontrollo e potabilizzazione; *ii*) per il gestore Publiacqua S.p.a., quota parte dei costi relativi alla potabilizzazione;
- l'Ente di governo dell'ambito, al fine di contenere l'impatto tariffario sull'utenza, ha esplicitato di aver adottato, tra le altre, le seguenti misure:

- per GAIA S.p.a., *i*) il differimento del riconoscimento in tariffa di oneri di morosità superiori al livello fissato dall'Autorità; *ii*) la riallocazione di parte dei conguagli riferiti al periodo 2016-2019; prevedendo - per entrambe le misure sub *i*) e *ii*) - le modalità del relativo recupero successivamente al 2019;
- per Publicacqua S.p.a., il riconoscimento tariffario di un valore della componente $Opex_{end}$, relativa agli anni 2016 e 2017, e della componente $Opex_{al}$, riferita all'annualità 2016, inferiori a quanto ritenuto ammissibile.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- ai fini della valorizzazione delle variazioni sistemiche nell'ambito della componente a conguaglio Rc_{ALTRO} , sono state considerate voci di costo sostenute anche successivamente all'anno 2015:
 - per il gestore Publicacqua S.p.a., a partire dalla tariffa dell'annualità 2018, per una maggiore attività di campionamento delle acque, e, dalla tariffa dell'annualità 2019, per un più esteso servizio di pulizia delle caditoie;
 - per il gestore Acquedotto del Fiora S.p.a., a partire dalla tariffa dell'annualità 2016, per una migliore attività di analisi della qualità della risorsa;
- ai fini del calcolo del moltiplicatore tariffario ϑ relativo all'annualità 2016 dei gestori GAIA S.p.a. e Acquedotto del Fiora S.p.a., l'Autorità Idrica Toscana ha utilizzato i volumi e le utenze dell'anno 2015, in luogo del 2014 (anno di riferimento secondo le previsioni di cui al comma 6.1 del MTI-2);
- nelle elaborazioni dei calcoli tariffari sono state, inoltre, riscontrate talune imprecisioni (anche con riferimento alle voci di costo di acquisto all'ingrosso), pur prive di effetti sui moltiplicatori tariffari.

CONSIDERATO, POI, CHE:

- l'Ente di governo in parola ha avanzato, ai sensi del comma 23.3 del MTI-2, istanza per il riconoscimento - con riferimento, per il gestore GAIA S.p.a., alle annualità 2017, 2018 e 2019 e, per il gestore Acquedotto del Fiora S.p.a., a ciascuna delle annualità per la quale è stata presentata la relativa predisposizione tariffaria - di costi aggiuntivi $Opex_{QC}$ (riconducibili all'adeguamento agli standard di qualità contrattuale del servizio definiti con deliberazione 655/2015/R/IDR se non già ricompresi nella Carta dei servizi); in particolare, il soggetto competente, pur rettificando alcuni dei dati ricevuti dai gestori, ha riconosciuto ammissibili le richieste in questione evidenziando la necessità di coprire, tra gli altri, gli oneri connessi all'estensione degli orari di apertura del servizio di sportello per gli utenti, al potenziamento delle attività di *back office* e al miglioramento del servizio di *call center*;
- inoltre, nell'ambito delle proposte tariffarie trasmesse per il gestore Publicacqua S.p.a., il medesimo Ente di governo ha avanzato istanza per il riconoscimento di premi relativi alla qualità contrattuale, avvalendosi del meccanismo previsto dal comma 32.1, lett. a), del MTI-2, ai sensi del quale, tra l'altro, il premio:
 - può essere richiesto dall'Ente di governo dell'ambito a seguito del

conseguimento di standard qualitativi reputati migliorativi rispetto a quelli definiti con deliberazione 655/2015/R/IDR e considerati prioritari dal medesimo Ente;

- può essere richiesto per le sole gestioni rientranti negli *Schemi I e IV*;
- è quantificato dal soggetto competente in modo che sia rispettata la condizione, riportata nella medesima disposizione, riferita al valore del premio in termini *pro capite*;
- in particolare, l’Autorità Idrica Toscana ha elencato *“un panel di 31 standard, sia specifici che generali, che vengono ritenuti prioritari al fine di migliorare ulteriormente la qualità contrattuale degli utenti”*;
- ai fini del riconoscimento dei menzionati premi, l’Autorità Idrica Toscana ha precisato che gli standard qualitativi migliorativi *“saranno monitorati a partire dal 1 Luglio 2016”* e che *“per il semestre 2016 il premio massimo sarà stimato in base ai mesi di applicazione e pertanto sarà attribuito per un valore che sarà al massimo pari al 50% di quello previsto a regime [corrispondente a 3.261.762 euro] per ogni anno”*;
- per le richiamate gestioni, il medesimo Ente di governo non ha prodotto la versione della Carta dei servizi attestante il recepimento integrale delle disposizioni introdotte dal RQSII, impegnandosi - con riferimento al gestore Publicacqua S.p.a. - ad approvare il relativo aggiornamento della Carta dei servizi (recante, peraltro, gli standard migliorativi sopra citati) nella prima riunione utile dell’organo competente.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- ai sensi dell’articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le tariffe approvate dall’Autorità si intendono come i prezzi massimi unitari dei servizi e che resta dunque ferma la facoltà per il soggetto competente di predisporre valori inferiori a quelli calcolati ai sensi della deliberazione 664/2015/R/IDR e, in ogni caso, la facoltà di ciascun gestore di applicare agli utenti finali tariffe inferiori a quelle approvate in via definitiva dall’Autorità, assicurandone la coerenza con gli obiettivi programmati;
- nelle more della definizione dei pendenti contenziosi di cui si è detto in precedenza riferiti a talune disposizioni delle deliberazioni 585/2012/R/IDR e 88/2013/R/IDR, e fatti salvi gli effetti che da questi deriveranno, l’Autorità si riserva di determinare l’eventuale conguaglio finale, relativo alle annualità del primo periodo regolatorio, a seguito della definizione dei citati contenziosi.

RITENUTO CHE:

- al fine di garantire la continuità del servizio erogato all’utenza e il raggiungimento degli obiettivi prioritari derivanti dalla legislazione comunitaria ed interna individuati negli atti e nei documenti trasmessi, in esito all’istruttoria compiuta, possano trovare accoglimento le sopra menzionate misure di riequilibrio determinate dall’Autorità Idrica Toscana nell’ambito della predisposizione tariffaria proposta per

il gestore GAIA S.p.a., atte a ripristinare e a mantenere l'equilibrio economico finanziario del gestore;

- in particolare, alla luce della valutazione delle previste misure di riequilibrio economico-finanziario, sia opportuno accogliere la proposta di riconoscimento di un costo di morosità (come quantificato dal soggetto competente) superiore alla soglia massima ammessa dalla regolazione *pro tempore* vigente, esplicitando nella Tabella 3 dell'Allegato A i costi aggiuntivi di morosità il cui riconoscimento in tariffa viene previsto successivamente al 2019.

RITENUTO CHE:

- sulla base dei dati, degli atti e delle informazioni inviate ai sensi della deliberazione 664/2015/R/IDR, per le gestioni di cui all'Allegato A:
 - non siano presenti le casistiche per la determinazione delle tariffe d'ufficio da parte dell'Autorità, di cui al comma 7.8 della deliberazione 664/2015/R/IDR;
 - non sussistano le condizioni di esclusione dall'aggiornamento tariffario, di cui all'articolo 10 della medesima deliberazione, atteso che i gestori in parola hanno in particolare: *i*) attestato di adempiere agli obblighi di verifica della qualità dell'acqua destinata al consumo umano, ai sensi del d.lgs. 31/2001, nonché alle ulteriori disposizioni regionali dettate in materia; *ii*) fornito evidenza di aver provveduto al versamento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali della componente tariffaria perequativa UI1;
- per le richiamate gestioni siano stati adempiuti gli obblighi di trasmissione degli atti che compongono lo specifico schema regolatorio e delle informazioni inerenti le predisposizioni tariffarie per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, secondo quanto disposto dalla deliberazione 664/2015/R/IDR e dalle determinazioni 2/2016 DSID e 3/2016 DSID;
- in esito alla valutazione degli specifici schemi regolatori trasmessi dall'Ente di governo dell'ambito in oggetto, gli elaborati ricevuti (come aggiornati e integrati, da ultimo, in data 5 ottobre 2017) risultino coerenti, pur con le precisazioni e nei limiti sotto indicati, con le disposizioni dei richiamati provvedimenti;
- sia opportuno assicurare il raggiungimento degli obiettivi prioritari derivanti dalla legislazione comunitaria ed interna individuati negli atti e documenti trasmessi dall'Ente di governo dell'ambito;
- i piani economico-finanziari, nei quali risultano esplicitati i valori del moltiplicatore ϑ di cui alla Tabella 1 dell'Allegato A, siano stati elaborati coerentemente con gli interventi programmati dall'Ente di governo dell'ambito;
- non possa trovare accoglimento la riferita proposta di calcolare il moltiplicatore tariffario ϑ per l'annualità 2016 utilizzando i volumi e le utenze relativi all'anno 2015, in luogo del 2014 (anno di riferimento secondo le previsioni di cui al comma 6.1 del MTI-2), e, conseguentemente:
 - per il gestore GAIA S.p.a., sia necessario - anche sulla base delle simulazioni al riguardo svolte dal soggetto competente - procedere a rettificare le elaborazioni condotte, rideterminando la quota residua delle componenti a

conguaglio di cui all'art. 29 dell'Allegato A della deliberazione 664/2015/R/IDR, il cui riconoscimento in tariffa era stato proposto dal soggetto competente successivamente al 2019, nei termini di cui alla Tabella 2 dell'Allegato A;

- per il gestore Acquedotto del Fiora S.p.a., la proposta in questione debba essere qualificata come una rinuncia, a vantaggio degli utenti, di una parte dei costi riconosciuti in tariffa relativi alla citata annualità;
- con riferimento ai gestori Publicacqua S.p.a. e Acquedotto del Fiora S.p.a., sia opportuno rinviare all'aggiornamento biennale delle componenti a conguaglio, di cui all'articolo 8 della deliberazione 664/2015/R/IDR, anche in considerazione degli ulteriori elementi che si intendono acquisire dall'Ente di governo dell'ambito, la verifica degli effettivi costi sostenuti relativamente alle attività considerate ai fini della valorizzazione dei conguagli per variazioni sistemiche.

RITENUTO, POI, CHE:

- nelle more di successive verifiche in ordine agli oneri effettivamente sostenuti dai gestori GAIA S.p.a. e Acquedotto del Fiora S.p.a., per l'adeguamento agli standard di qualità contrattuale del servizio definiti con deliberazione 655/2015/R/IDR e non già ricompresi nella Carta dei servizi, sia opportuno accogliere l'istanza per il riconoscimento della componente *Opex_{QC}* presentata dall'Ente di governo dell'ambito per ciascuno dei menzionati gestori;
- con riferimento al gestore Publicacqua S.p.a., tenendo conto dell'impegno dell'Autorità Idrica Toscana ad approvare, nella prima riunione utile dell'organo competente, il relativo aggiornamento della Carta dei servizi (recante, peraltro, gli standard migliorativi previsti dal meccanismo premiale) - nonché nelle more di successive verifiche sia sull'effettivo conseguimento di standard qualitativi migliorativi rispetto a quelli definiti con deliberazione 655/2015/R/IDR, sia sull'erogazione, a partire dal 1 luglio 2016, degli indennizzi automatici agli utenti qualora tali standard non siano stati conseguiti - possa essere accolta l'istanza per il riconoscimento di premi relativi alla qualità contrattuale presentata dall'Ente di governo dell'ambito in parola, atteso che quest'ultimo, al termine del biennio 2016-2017, "*si riserva di rivedere, anche nell'ottica di un ulteriore miglioramento degli [standard qualitativi migliorativi]: a) il panel degli [standard qualitativi migliorativi], b) il livello migliorativo attribuito ad ogni standard, c) il peso attribuito ad ogni standard, d) il valore massimo complessivo del premio attribuibile agli [standard qualitativi migliorativi], e) la percentuale minima di eventi che hanno superato lo standard necessaria per accedere al premio, f) la percentuale massima di eventi che non hanno raggiunto gli standard previsti dalla Carta del Servizio che dà luogo all'esclusione dal diritto di accesso al premio*".

RITENUTO, INFINE, CHE:

- sia necessario prevedere che l'Ente di governo dell'ambito in parola provveda ad inviare all'Autorità, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, la Carta dei servizi come modificata, d'intesa con i gestori GAIA S.p.a., Publiacqua S.p.a. e Acquedotto del Fiora S.p.a. e le Associazioni dei consumatori operanti nei pertinenti territori, al fine di attestare il recepimento integrale delle prescrizioni in materia di qualità contrattuale recate dal RQSII di cui alla deliberazione 655/2015/R/IDR;
- con riferimento a GAIA S.p.a., sia opportuno procedere a ulteriori verifiche in ordine alle rappresentate difficoltà nel realizzare parte degli investimenti programmati per il 2014 e il 2015, al fine di accertare comunque il raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché il soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza

DELIBERA

1. di concludere, con riferimento al periodo 2016-2019 considerato dal MTI-2, il procedimento di verifica degli atti che compongono gli specifici schemi regolatori, di cui all'articolo 6 della deliberazione 664/2015/R/IDR, proposti dall'Autorità Idrica Toscana per i gestori di cui all'Allegato A, approvando i medesimi con le precisazioni e nei limiti di cui in premessa;
2. di approvare, quali valori massimi delle tariffe ai sensi dell'articolo 2, comma 17 della legge 481/95, con le precisazioni e nei limiti di cui in premessa, i valori del moltiplicatore ρ di cui alla Tabella 1 dell'Allegato A, per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, secondo quanto disposto dal comma 7.4 della deliberazione 664/2015/R/IDR;
3. di esplicitare nella Tabella 2 dell'Allegato A la quota residua delle componenti a conguaglio, di cui all'art. 29 dell'Allegato A della deliberazione 664/2015/R/IDR, prevista in tariffa successivamente al 2019, limitatamente al gestore GAIA S.p.a.;
4. con riferimento al gestore GAIA S.p.a., di esplicitare nella Tabella 3 dell'Allegato A, i costi aggiuntivi di morosità il cui riconoscimento in tariffa viene previsto successivamente al 2019;
5. di prevedere, ai sensi dell'articolo 8 della deliberazione 664/2015/R/IDR, che i valori del moltiplicatore ρ per le annualità 2018 e 2019 siano eventualmente rideterminati - anche sulla base delle precisazioni riportate in premessa - a seguito dell'aggiornamento biennale disciplinato dal medesimo articolo, previa verifica del rispetto delle condizioni di ammissione all'aggiornamento tariffario secondo quanto previsto dall'articolo 10 della deliberazione in parola;
6. di prevedere che l'Ente di governo dell'ambito in parola provveda ad inviare all'Autorità, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, la Carta dei servizi come modificata, d'intesa con i gestori GAIA S.p.a., Publiacqua S.p.a. e Acquedotto del Fiora S.p.a. e le Associazioni dei consumatori operanti nei

pertinenti territori, al fine di attestare il recepimento integrale delle prescrizioni in materia di qualità contrattuale recate dal RQSII di cui alla deliberazione 655/2015/R/IDR;

7. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

12 ottobre 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni